

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

92° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	18
7 ^a - Istruzione	»	24
11 ^a - Lavoro	»	26
12 ^a - Igiene e sanità	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	37

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	44
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	48
---------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	49
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	50

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	51
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

94^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio. Si passa alla trattazione degli emendamenti presentati.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), che riformula la precedente proposta di modifica con alcune correzioni di natura tecnica e, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ne riproduce la disposizione contenuta in origine nel comma 8.

Il sottosegretario GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento nel suo complesso, che risolve numerosi problemi anche risalenti nel tempo. Quanto al comma 6, peraltro, si rimette alla valutazione della Commissione, considerato che esso coinvolge alcune situazioni per le quali sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.0.1. (nuovo testo).

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926**al testo del decreto-legge**

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termini in materia universitaria)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite con le seguenti: «laureatesi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1982-1983».

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al 31 dicembre 1997. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 56 a corsi di specializzazione almeno triennali in psicologia o in uno dei suoi rami anche non universitari e svolti da soggetti pubblici e privati, i quali abbiano successivamente conseguito il titolo rilasciato al termine dei corsi. È autorizzata l'iscrizione all'Albo degli psicologi dei laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti ai corsi di cui al precedente periodo e in possesso del titolo rilasciato al termine degli stessi, i quali, ammessi con riserva all'esame di Stato, lo abbiano successivamente superato. L'ammissione all'esame di Stato e all'iscrizione all'Albo sono altresì subordinate al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989.

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 535, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed

istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280 e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitari, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 475, convertito dalla legge 9 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministero della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668, 669 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991/1992 e 1992/1993 alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

76ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
SENESE

La seduta inizia alle ore 15,15.

Intervengono il Ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO rammenta che l'emendamento 1.5 era stato ritirato nella seduta di ieri.

Il RELATORE ribadisce il suo parere favorevole alla I e alla III parte dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) e contrario alla II parte. Dichiara invece di rimettersi alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 1.3; viceversa, si dichiara contrario ai residui emendamenti 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di concordare *in toto* con l'opinione del relatore per quanto riguarda l'emendamento 1.1 (nuovo testo), di rimettersi altresì alla Commissione sull'emendamento 1.3. Esprime infine parere contrario sui residui emendamenti 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.1 (nuovo testo). Pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1 (nuovo testo): è approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.1 (nuovo testo): è respinta. Pone pertanto in votazione la terza parte dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo): è approvata. Da ultimo pone in votazione del disegno di legge in titolo la residua parte dell'articolo 1, comma 1: è approvata.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 1.2.

Pone quindi ai voti l'emendamento 1.3, che risulta approvato. Avverte che gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7 sono pertanto preclusi.

Il senatore BUCCIERO ritira l'emendamento 1.8.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), che mira a rendere più rigorosa la selezione; rinuncia, infine, ad illustrare gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.8.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.6 e 2.9.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 2.3.

Il relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. Per gli emendamenti 2.7 e 2.8 dichiara di rimettersi alla Commissione, mentre sull'emendamento 2.9 esprime parere contrario.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 sono approvati.

Sull'emendamento 2.7 interviene problematicamente il senatore BERTONI, invitando i colleghi a riflettere sulla compatibilità costituzionale di una norma che introduce uno spartiacque temporale per la nomina dei professori in materie giuridiche, quale non è contemplato dalla Costituzione per la nomina di professori universitari ad altra suprema magistratura.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è tuttavia approvato, come pure l'emendamento 2.8.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 non è approvato.

Si procede all'esame di un emendamento aggiuntivo di un articolo.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrarlo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.0.1.

Posto ai voti, esso è approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, come modificato.

Su proposta del RELATORE i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti concordano sull'idea di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge come modificato.

Il Ministro FLICK manifesta favore per il passaggio del provvedimento all'esame in sede deliberante.

Il presidente ZECCHINO si riserva di accertare il consenso dei Gruppi parlamentari non presenti, al momento, in Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore CENTARO fa presente la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e l'interesse di molti senatori a parteciparvi. Chiede pertanto formalmente il rinvio dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1246**Art. 1.**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche di cui al successivo articolo 2, comma 3, lettera b), e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione...».

1.1 (Nuovo testo - I parte)

FASSONE

«...in numero non superiore ad un quindicesimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte...».

1.1 (Nuovo testo - II parte)

FASSONE

«...Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura».

1.1 (Nuovo testo - III parte)

FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «quindici anni di» aggiungere la parola: «effettivo».

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, le prime due proposizioni sono sostituite dalle seguenti:

«Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del C.U.N. e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata».

1.3

FASSONE

Al comma 3, sostituire le parole da: «sono inviate» a: «legge» con le seguenti: «il CUN e il Consiglio nazionale forense designano al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, rispettivamente i professori e gli avvocati ritenuti idonei ad assumere la funzione di Consigliere della Corte di cassazione».

1.4

BUCCIERO

Al comma 3, dopo le parole: «Il Consiglio superiore della magistratura,» aggiungere le seguenti: «sentiti gli interessati e».

1.6

BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e acquisito il parere del Consiglio nazionale forense».

1.7

BUCCIERO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Le designazioni da parte del CUN e del Consiglio nazionale forense non possono essere precedute da contatti con gli interessati».

1.8

BUCCIERO

Art. 2.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o aver riportato sanzioni disciplinari che non siano l'avvertimento;».

2.1

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o non aver riportato sanzioni disciplinari al di fuori dell'avvertimento;».

2.1 (Nuovo testo)

BUCCIERO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'aver ottenuto o richiesto» aggiungere le seguenti: «, o l'essere impegnati a richiedere».

2.2

FASSONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti od i verbali processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni».

2.3

CENTARO, GRECO

Al comma 3, la proposizione introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini della chiamata costituisce elemento di specifica rilevanza:».

2.4

FASSONE

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presso le giurisdizioni superiori».

2.5

BUCCIERO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diritto costituzionale, teoria generale del diritto».

2.6

FASSONE

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non inferiore a dieci anni».

2.7

BUCCIERO

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non inferiore a dieci anni».

2.8

BUCCIERO

Sopprimere il comma 4.

2.9

FASSONE

Art. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«6-bis.

(Rientro in ruolo per i professori)

1. Dopo il decorso di almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi della presente legge, il professore universitario, che abbia rassegnato le dimissioni dall'ordine giudiziario, viene riammesso in servizio, a sua richiesta, nella facoltà di provenienza, anche in soprannumero, ovvero può essere riammesso in servizio su proposta di altra facoltà della medesima sede o di sede diversa, entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo, in ogni caso con il trattamento economico confacente alla sua qualità di docente».

6.0.1

FASSONE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

34ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ambasciatore Luigi Fontana Giusti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione dell'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ambasciatore Luigi Fontana Giusti
(R048 000, C03ª, 0001º)

Il presidente MIGONE ricorda brevemente che l'audizione dell'ambasciatore Fontana Giusti è rimasta sospesa dal 7 novembre e pertanto occorre oggi riprenderne i punti salienti per terminare il dibattito.

Il senatore PORCARI suggerisce di cogliere l'occasione della presenza dell'ambasciatore Fontana Giusti per chiarire ulteriormente la vicenda verificatasi all'Ambasciata di Ankara nel periodo in cui egli era capo missione - vicenda già ricordata nella seduta precedente - e che offre lo spunto ad una considerazione più ampia di un problema che la riforma del Ministero degli esteri dovrà affrontare. Si tratta infatti di chiarire che un diplomatico Capo missione non può assumere le responsabilità dell'operato tecnico-contabile degli addetti a questo settore: lo stesso cancelliere titolare dovrebbe essere chiamato a rispondere direttamente e personalmente della propria attività, che non può essere conosciuta dai superiori se non per quelle parti che risultino evidenti al controllo circa il buon andamento dell'ambasciata o del consolato. Questa responsabilità oggettiva che si vuole mettere in capo all'ambasciatore non è comparabile a quella, ad esempio, di un direttore di giornale, che ha invece la possibilità di conoscere in anticipo i contenuti degli articoli da pubblicare.

Questo sistema di burocrazia borbonica va dunque radicalmente modificato per evitare incidenti come quello già citato, che ha indiretta-

mente investito l'ambasciatore Fontana Giusti, a cui ritiene personalmente di esprimere il proprio sostegno e la piena solidarietà, condannando la tendenza purtroppo diffusa in Italia di lanciare accuse e di confonderle con espressioni di condanna. Pur rispettando la libertà di ciascun parlamentare di utilizzare gli strumenti del sindacato ispettivo, coglie l'occasione per significare la sorpresa per argomenti che non condivide nè per la forma nè per la sostanza, se non altro per il principio di giustizia che vuole si consideri un cittadino innocente finchè la sua responsabilità non sia accertata dagli organi giudicanti e passata in giudizio con sentenza definitiva.

Il senatore ANDREOTTI, riallacciandosi al dibattito interrotto sulla riforma del Ministero degli affari esteri, rileva che, se le responsabilità nelle rappresentanze saranno divise, occorrerà anche separare le ispezioni, controllando da un lato la regolarità dei conti e dall'altro l'andamento generale della sede diplomatica. Concorda quindi con i rilievi del senatore Porcari in quanto tutte queste competenze di carattere tecnico non possono imputarsi a un diplomatico già impegnato in una serie di attività e al quale va richiesta più che altro una responsabilità di sorveglianza e di buon andamento generale, non potendo pretendere indagini che spesso richiedono competenze specifiche. In ultimo ricorda che il dibattito problema delle ipotesi di corruzione circa il rilascio dei visti potrebbe essere risolto snellendo il sistema, restringendo procedure e discrezionalità in modo da evitare le ipotesi di favoritismi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, se concorda con l'impostazione del problema della necessaria separazione delle responsabilità, intende precisare che queste storture burocratiche risalgono, a dire il vero, alla commistione del sistema piemontese con quello borbonico, che inaugurò a tutto vantaggio della classe dirigente il sistema di togliere tutte le responsabilità ai burocrati per farle risalire ai politici, e in questo contesto la figura di ispettore generale fu sviluppata proprio per cumulare oneri e responsabilità su chi non avrebbe potuto neanche esserne a conoscenza.

Il presidente MIGONE, associandosi ai rilievi svolti, osserva che in sede di riforma delle strutture del Ministero degli affari esteri, dopo aver constatato che il personale diplomatico non è attrezzato per far fronte a questo settore di competenza, si dovrà prendere in considerazione lo spostamento delle responsabilità amministrative e gestionali dalla carriera diplomatica, e, senza peraltro voler allarmare i difensori dell'attuale sistema, richiama l'attenzione sulla necessità anche per questa via di rivalorizzare la carriera amministrativa restituendole dignità ed importanza. Coglie l'occasione infine per congratularsi con l'ambasciatore Fontana Giusti per il nuovo incarico presso la FAO ed esprime stima e apprezzamento per il lavoro svolto come ispettore generale.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI ringrazia i senatori intervenuti per avergli dato l'occasione di reagire alle accuse rivoltegli, con palese disinformazione, e alle quali intende rispondere proprio riallacciandosi al problema generale dell'impossibilità per un capo missione di sorve-

gliare i propri dipendenti in casi come questo, in cui la dissimulazione fu talmente abile che perfino un'ispezione precedente non ebbe modo di notare nulla. Per quanto riguarda inoltre l'impulso che si è voluto dare ai prodotti fabbricati in Italia, non ritiene che esso debba costituire oggetto di inqualificabili accuse in quanto ritiene che un suggerimento del tutto disinteressato rientri invece nel sostegno dell'immagine e dell'economia italiana da parte dei suoi rappresentanti all'estero. Infine, circa le insinuazioni riguardanti la destinazione del maggiore dei carabinieri D'Agostino, osserva che la sua destinazione ad Ankara risale addirittura a tempi in cui non lo conosceva personalmente.

Il senatore BASINI osserva in via preliminare che in Italia vi è l'esigenza di ridefinire le responsabilità a tutti i livelli: mentre alcuni funzionari si trovano a dover rispondere anche di ciò che esula dalla loro possibilità d'intervento e persino dalla loro conoscenza, vi sono categorie, come quella dei magistrati, che non rispondono neanche dei propri errori.

Con specifico riferimento alla vicenda ricordata dal senatore Porcari, desidera ribadire, anche nella sua veste di capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione, la sua incondizionata stima nei confronti dell'ambasciatore Fontana Giusti, che considera un galantuomo il quale ha onorato l'Italia ogni volta che l'ha rappresentata all'estero.

La senatrice DE ZULUETA rileva che le proposte di riorganizzazione dell'Ispettorato generale, avanzate dall'ambasciatore Fontana Giusti nella seduta del 7 novembre scorso, coincidono, in larga parte, con quelle formulate dal Comitato di studio per la prevenzione della corruzione, nominato dal Presidente dalla Camera dei deputati. In particolare dichiara di condividere il requisito di terzietà che deve caratterizzare l'attività ispettiva, nonché l'esigenza di attivare controlli sui risultati dell'azione amministrativa.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI fa presente che la concordanza con le proposte del Comitato di studio per la prevenzione della corruzione non è certo casuale, dal momento che egli ha sempre condiviso l'approccio innovativo del professor Cassese, membro autorevole di tale Comitato. Purtroppo le sue proposte sono state recepite in minima parte dalla pubblica amministrazione, la quale è ben lungi dal manifestare la volontà di un reale rinnovamento e di una moralizzazione spontanea, che non può certo essere surrogata da elementi repressivi dall'esterno.

Al contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dei Ministeri è allegato un codice di comportamento, che però è inevitabilmente generico. Occorrerebbe elaborare per la Farnesina uno specifico codice deontologico - a cui i dipendenti dovrebbero attenersi soprattutto durante il servizio all'estero - e in tale ambito auspica che vengono disciplinate le attività retribuite dei diplomatici dopo il servizio attivo e, soprattutto, il divieto di assumere incarichi nell'ultimo paese in cui abbiano rappresentato lo Stato italiano.

Il presidente MIGONE si sofferma sul rapporto tra politica ed amministrazione, auspicando che la responsabilità del vertice politico del

Ministero si restringa alla sfera degli indirizzi politici, mentre la gestione dovrebbe essere interamente affidata ai vertici amministrativi. Nell'ambito delle riforme istituzionali sarà opportuno prevedere a tal fine una sfera di autonomia per i pubblici dirigenti, con controlli sui risultati della loro attività e sotto la vigilanza generale di una delle due Camere.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, è evidente che essa non può essere affidata esclusivamente al Governo, ma occorre che anche il Parlamento faccia la sua parte migliorando la qualità della legislazione e, soprattutto, con un'opera di radicale riduzione e chiarificazione delle norme vigenti. È poi opportuno che il riordino delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni porti a far coincidere, ad ogni livello, la responsabilità formale con quella sostanziale.

Strettamente connesso al tema delle responsabilità è quello degli emolumenti, che dovrebbero essere sempre adeguati al potere esercitato, ma spesso risultano svincolati da ogni motivazione obiettiva, come avviene per le laute prebende connesse alla partecipazione agli innumerevoli comitati. Per quanto riguarda in particolare il trattamento economico dei dipendenti del Ministero, è significativo che proprio quando le pressioni sindacali hanno determinato l'estensione del servizio all'estero a tutte le carriere, si è verificato uno sregolato aumento della relativa indennità, impropriamente concepita anche come una compensazione del trattamento inadeguato durante gli anni di servizio a Roma. Si è così preteso di correggere una distorsione con un'altra distorsione, creando una situazione di scarsissima trasparenza in cui è impossibile distinguere tra legittime aspettative e inaccettabili privilegi.

Il senatore PORCARI concorda con il presidente Migone sull'ultima questione da lui sollevata, ma si dichiara perplesso su tutte le proposte volte a prevenire la corruzione restringendo eccessivamente la sfera di autonomia dei funzionari: è sempre preferibile una sanzione *a posteriori* a un eccesso di prevenzione. Quanto poi alla cosiddetta terzietà, rifiuta categoricamente l'idea di affidare il controllo sull'amministrazione ad elementi esterni, i quali finirebbero per diventare una sorta di commissari politici che, con la loro interferenza, possono soltanto mortificare l'autonomia e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Il rischio che si corre è di creare inavvertitamente un Grande Fratello che, vigilando sugli uffici e addirittura sulla vita privata dei diplomatici, ne coarterebbe inevitabilmente la libertà.

Il senatore BASINI, ricollegandosi alle affermazioni del senatore Porcari, osserva che la repressione è più conforme alla vera essenza della democrazia di quanto sia una sistematica e ossessiva prevenzione degli illeciti. Peraltro, in un paese di cultura cattolica, si deve comunque evitare di indurre in tentazione i pubblici dipendenti.

L'ambasciatore FONTANA GIUSTI precisa di non aver mai pensato che l'opera di prevenzione della corruzione debba trasformarsi in un controllo autoritario sull'attività dei dipendenti pubblici. È comunque interesse comune dell'amministrazione e degli impiegati evitare che si verifichino disfunzioni negli uffici.

Dopo una breve interruzione del presidente MIGONE, il quale sottolinea che l'Ispettorato deve intervenire soprattutto laddove si verificano situazioni anomale, ma non necessariamente rilevanti sotto il profilo penale, l'ambasciatore FONTANA GIUSTI concorda sul fatto che il controllo ispettivo non richiede l'esistenza di una *notitia criminis*, tanto più che ha per oggetto anche l'efficienza degli uffici. Per quanto riguarda i rilievi in ordine ai soggetti esterni che potrebbero essere coinvolti nell'attività dell'Ispettorato, ritiene che l'eventuale consulenza di un magistrato contabile non debba far pensare a commissariamenti di natura politica, ma serva unicamente ad arricchire la professionalità degli ispettori. Inoltre la necessaria terzietà dell'Ispettorato può essere pragmaticamente garantita attribuendo, come già propose nella seduta del 7 novembre scorso, l'incarico di ispettore generale ad un ambasciatore di grado che sia giunto al termine della carriera.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Fontana Giusti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

45ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1878) Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DONISE, il quale rileva preliminarmente che l'originario disegno di legge presentato dal Governo relativo alla normativa sull'imposta sul valore aggiunto è stato, in parte, modificato dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari. A tale proposito, sottolinea che il Governo ha introdotto una identica disposizione con il comma 12, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 669, attualmente all'esame dell'Assemblea: poichè appare verosimile immaginare che l'iter parlamentare del disegno di legge in titolo si concluda prima della conversione in legge del decreto citato, non sembra opportuno modificare il testo per questa parte.

Passando ad esaminare il contenuto dell'articolato, il relatore si sofferma sulla disciplina di recepimento delle direttiva comunitaria 95/7/CE in materia di semplificazione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali (articolo 1). La normativa di recepimento costituisce un ulteriore passo verso il regime definitivo dell'Iva sugli scambi intracomunitari, che ha preso le mosse dall'abbandono delle barriere doganali e dal conseguente adeguamento della disciplina fiscale. L'attuale regime transitorio, infatti, prevede il superamento dei concetti di importazione e esportazione, e l'introduzione dell'aquisto e cessione intracomunitario quali definizioni degli scambi tra paesi appar-

tenenti all'Unione Europea. Seguendo gli indirizzi di adeguamento, il comma 2 dell'articolo 1 introduce una deroga al principio della territorialità dell'imposta per le prestazioni di servizio rientranti nei contratti d'opera e di appalto, stabilendo che l'imposta sarà assolta nel territorio del committente, esentando quindi il prestatore dell'opera dal pagamento dell'imposta stessa.

Assumono, inoltre, particolare rilievo le norme che istituiscono i depositi fiscali a fini Iva, prevedendo l'immissione di beni senza l'applicazione dell'imposta e il non assoggettamento all'imposta per le operazioni di scambio che si svolgono tra i depositi stessi nelle operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie ed in quelle di importazione.

L'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'adeguamento della disciplina relativa ai traffici internazionali alla nuova normativa nazionale sui documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, dopo la soppressione dell'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento, nonché l'estensione dell'utilizzo del così detto «plafond» fiscale per le imprese di esportazione.

Il relatore conclude illustrando brevemente il contenuto degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, recante, quest'ultimo, norme di adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ANGIUS avverte che, in ragione della modifica dell'orario di inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, la seduta pomeridiana della Commissione avrà inizio alle ore 15, anziché alle ore 15,30, come originariamente previsto.

La seduta termina alle ore 9,30.

46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,25.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 1997**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556: favorevole)

(R139 b00, C06ª, 0008°)

Il relatore DONISE riferisce alla Commissione sui contenuti dello schema di direttiva in titolo, sottolineando preliminarmente le carenze di organico del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) rispetto alla originaria dotazione di 50 unità. Passa quindi ad illustrare i criteri stabiliti nella direttiva per individuare gli uffici dell'Amministrazione finanziaria che saranno oggetto dell'attività di controllo del Servizio stesso. A questo riguardo, giudica apprezzabile la sollecitazione a prevedere controlli contemporanei ed intersettoriali su tutte le strutture tributarie di un determinato territorio. Ritiene, altresì, meritevoli di sottolineatura le indicazioni circa il carattere dei controlli da svolgere presso gli uffici IVA e presso gli uffici del registro, con particolare riferimento, per questi ultimi, all'entità del fenomeno evasivo connesso all'illegittimo ricorso alle agevolazioni sull'acquisto della prima casa. Per quanto riguarda i controlli diretti sui contribuenti - continua l'oratore - molto opportunamente il Ministro sollecita l'indirizzo delle indagini su settori esemplari in termini di fenomeni evasivi ed elusivi, indicando peraltro alcune attività sulle quali concentrare l'attività di verifica: tra questi vanno ricordati i rapporti fra società sanmarinesi e società italiane, le intestazioni di comodo di partecipazioni di società in perdita, la sottrazione di imposta per il tramite dei cosiddetti «paradisi fiscali», il regime fiscale connesso ai prodotti finanziari «derivati». Per quanto riguarda invece l'attività di studio del Servizio, essa riguarderà, tra l'altro, l'agriturismo, la cessione dei buoni ordinari del Tesoro a soggetti non residenti e la normativa sui beni strumentali ai fini dei rimborsi IVA.

Pur sottolineando l'assenza di uno specifico riferimento, a consuntivo, dell'attività svolta dal SECIT negli anni passati, il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore BOSELLO, secondo il quale l'analisi della direttiva indirizzata dal Ministro al Servizio centrale degli ispettori tributari ripropone con forza la riflessione intorno alle anomalie giuridiche che caratterizzano l'organismo in questione, che assomma in sé, quale ibrido assolutamente atipico, funzioni di amministrazione attiva, di controllo e consultive. Le perplessità originate sin dall'inizio su tale struttura dell'amministrazione finanziaria sono via via cresciute nel tempo, se si pone mente al fatto che i pareri resi dal SECIT hanno, il più delle volte, disatteso sia gli orientamenti giurisprudenziali che gli indirizzi amministrativi. Sollecita pertanto il Governo ad avviare un'iniziativa che riconduca ad unitarietà le funzioni di controllo e vigilanza sugli uffici

dell'amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di ridare certezza applicativa al caotico complesso normativo tributario. Per questi motivi, giudica negativamente lo schema di direttiva in titolo, manchevole altresì di un chiaro indirizzo del Ministro circa l'azione di semplificazione e razionalizzazione degli apparati dell'Amministrazione finanziaria.

Prende la parola quindi il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale gli elementi positivi, che originariamente avevano caratterizzato l'istituzione di uno specifico organismo di controllo sull'attività degli uffici finanziari, si sono via via ridimensionati al punto che oggi appare quanto mai urgente ristrutturare il Servizio, in corrispondenza con l'azione di riforma di taluni tributi avviata con le varie deleghe attribuite dal Parlamento al Governo. Per quanto riguarda la efficacia dell'azione di controllo, appare esemplare la vicenda dei controlli sugli scambi intracomunitari. Nonostante l'allarme lanciato dalla Commissione, l'entità del fenomeno evasivo non è minimamente intaccata. Conclusivamente, a suo giudizio, il Governo deve avviare una profonda azione di riforma del SECIT, per evitare il rischio che tale struttura perda completamente i suoi connotati originari e si riveli, rimanendo le cose immutate, del tutto inutile rispetto ai compiti ad esso assegnati.

A giudizio del senatore D'ALÌ, dall'analisi dei compiti assegnati al SECIT emerge con chiarezza il fatto che a tale organismo è stata definitivamente attribuita la competenza a svolgere quella azione di controllo e vigilanza sugli uffici finanziari che, fino a qualche tempo fa, si immaginava potesse essere attribuita a organismi diversi e creati *ad hoc*. Sollevano, inoltre, non poche perplessità gli indirizzi formulati dal Ministro circa la concentrazione dei controlli sugli uffici di registro allo scopo di valutare l'entità del fenomeno evasivo connesso all'eventuale illegittimo ricorso alle agevolazioni previste dalla legge sull'acquisto della prima abitazione, trattandosi di un'attività che interessa fasce di reddito medio-basse. La stessa preoccupazione, inoltre, può destare l'elencazione dei settori di attività sui quali gli ispettori dovranno concentrare le attività di studio, trattandosi di comparti, quali ad esempio l'agriturismo, nel quale esercitano la loro attività piccolissime imprese, anche a carattere familiare. Rileva quindi che l'impianto della direttiva pecca, da un lato, di genericità in relazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale, mentre dall'altro individua particolari settori (caratterizzati da volumi di affari molto ridotti) verso i quali non appare giustificata l'azione antielusiva ed antievasiva degli uffici finanziari. A suo giudizio, un ulteriore elemento di contrarietà è costituito dall'assenza di specifici riferimenti alla attività di accertamento sulle grandi cooperative, in ragione della esigenza di valutare l'applicazione delle molteplici norme agevolative in campo tributario. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Interviene quindi il senatore CADDEO, il quale esprime un giudizio complessivamente positivo sui contenuti dello schema di direttiva in titolo, ritenendo gli indirizzi formulati dal Ministro in linea con la strategia antievasiva del Governo. Il carattere equilibrato del provvedimento,

prosegue l'oratore, deriva anche dalla realistica consapevolezza dei limiti organizzativi entro i quali, attualmente, può esercitarsi l'attività di controllo del Servizio. Ritiene pertanto condivisibile la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole.

La senatrice SARTORI, condividendo le valutazioni positive svolte dal senatore Caddeo, sottolinea positivamente l'indirizzo del Ministro affinché l'attività di controllo del Servizio sia strettamente correlata allo studio delle problematiche che emergono dall'applicazione della più recente legislazione in materia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale. Non appaiono quindi condivisibili le critiche circa l'accertamento nei confronti di attività minime se non marginali, in quanto si tratta di mettere a punto gli strumenti per valutare le norme più recenti riguardanti proprio tali settori. Conclude, chiedendo al Sottosegretario di chiarire le modalità applicative della soppressione dell'obbligo di emettere la bolla di accompagnamento.

Il senatore PASQUINI ritiene ormai matura una riflessione circa la strategia ed il ruolo del Servizio centrale degli ispettori tributari, valutando cioè se occorra rilanciare tale struttura o, invece, ritenere definitivamente superata tale esperienza. A quanti sollecitano una specifica azione di controllo del Servizio nei confronti delle attività svolte dalle imprese cooperative, giudica assolutamente fuori luogo tale indicazione, richiamando sia la normativa che assegna al Ministero del lavoro la valutazione della sussistenza dei requisiti mutualistici, sia la vigenza di una specifica normativa agevolativa tributaria prevista per legge. Ritiene, d'altro canto, assolutamente infondata l'ipotesi di rilevanti fenomeni evasivi imputabili alle cooperative.

In sede di replica, interviene il sottosegretario VIGEVANI, a giudizio del quale vanno nella giusta direzione i rilievi circa gli attuali limiti organizzativi del SECIT, attesa l'importanza strategica di un rilancio dei controlli sull'attività svolta dagli uffici, in tema di lotta all'evasione fiscale. A suo giudizio, inoltre, è opportuno concentrare l'attività di controllo su quei settori dell'Amministrazione finanziaria nei quali, per quantità e qualità, si verificano quegli errori di impostazione dell'azione amministrativa, ai quali si attribuisce l'inefficacia dell'azione antievasiva.

Per quanto riguarda invece i controlli diretti sui contribuenti, il Sottosegretario sottolinea l'importanza di individuare un punto di equilibrio fra l'azione di contrasto di fenomeni evasivi posti in essere da piccoli esercenti (che interessa quindi una vasta platea di contribuenti) a quelli realizzati da grandi soggetti imprenditoriali (e perciò stesso indirizzata ad un piccolo e ristretto gruppo).

In relazione alle critiche formulate dal senatore D'ALÌ, fa presente che l'attività di studio su settori economici nuovi, come l'agriturismo, consente di valutare la portata di eventuali interventi normativi su tali comparti economici.

In conclusione, condivide le sollecitazioni ad operare un riordino degli uffici finanziari in vista di un recupero di efficienza amministrativa, ma sottolinea al contempo la complessità e la difficoltà di tale azione di riforma.

Posta ai voti, viene quindi approvata, a maggioranza, la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sullo schema di direttiva in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06ª, 0006°)

Il senatore CADDEO sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 544, relativo all'autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Merceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma», allo scopo di porre termine al contenzioso giudiziario in atto che vede coinvolto una molteplicità di cittadini.

Preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, il Presidente ANGIUS assicura che il disegno di legge n. 544 sarà inserito al più presto all'ordine del giorno della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANGIUS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 30 gennaio, oltrechè alle ore 9, come già previsto, anche alle ore 15,30, per proseguire la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1878.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(251) DI ORIO ed altri: Riforma delle professioni infermieristiche

(431) CARCARINO ed altri: Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(744) LAVAGNINI: Riforma delle professioni infermieristiche

(1619) SERVELLO ed altri: Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche

(1648) DI ORIO ed altri: Istituzione della dirigenza infermieristica

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1619 e 1648, congiunzione con i disegni di legge nn. 251, 431 e 744 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 251, 431 e 744)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge n. 251, 431 e 744 - nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il relatore CAMPUS dà conto della presentazione dei disegni di legge nn. 1619 e 1648 che afferiscono alla medesima materia trattata dai disegni di legge nn. 251, 431 e 744, già all'esame della Commissione, e ne propone conseguentemente la congiunzione.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE, premesso di condividere l'urgenza di elaborare una riforma delle professioni infermieristiche che, già abbozzata con la legge n. 502 del 1990, non ha tuttavia ancora trovato compiutezza, rileva poi che tutti e cinque i disegni di legge assegnati alla 7ª Commissione in sede consultiva disciplinano in realtà materia di stretta competenza della

Commissione stessa. Fondatamente, infatti, la Commissione aveva sollevato la questione di competenza per i primi tre disegni di legge lo scorso 15 ottobre 1996. Il Presidente del Senato ha risolto la questione confermando per ragioni di snellezza procedurale l'assegnazione in sede referente alla Commissione sanità ma, dando atto della fondatezza dei rilievi sollevati, ha invitato quest'ultima a prestare la massima attenzione al parere che le sarà reso dalla 7ª Commissione. Risulta d'altronde assai difficile, prosegue il relatore, esprimere un parere sulle singole proposte che la Commissione di merito procederà senz'altro ad unificare. Egli propone pertanto di attendere che la Commissione sanità elabori un testo unificato e di chiedere fin d'ora al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, che la 7ª Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere di merito su quel testo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato la corrispondenza intrattenuata con il Presidente del Senato in ordine all'assegnazione dei disegni di legge nn. 251, 431 e 744, condivide la proposta del relatore, ritenendo che l'espressione del parere sul testo unificato che la Commissione sanità si accinge ad elaborare sia senza dubbio la sede più opportuna per manifestare gli orientamenti di merito della Commissione, che lo stesso Presidente del Senato ha invitato la 12ª Commissione a tenere in particolare conto.

Il sottosegretario GUERZONI dichiara a sua volta di condividere la proposta del relatore. Esprime peraltro fin d'ora l'avviso contrario del Governo ad un testo che sottoponga nuovamente la programmazione universitaria e la disciplina degli ordinamenti didattici a normazione di rango legislativo dopo che il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa di iniziativa del ministro Bassanini (atto Senato n. 1034, ora atto Camera n. 2564) ne ha previsto la delegificazione, in coerenza con i principi dell'autonomia didattica universitaria.

Il RELATORE si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo, auspicando che sull'argomento vengano comunque ascoltati i rappresentanti della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio universitario nazionale.

Dopo un intervento della senatrice BUCCIARELLI, a giudizio della quale sarebbe stato preferibile procedere all'esame dei provvedimenti in titolo in sede di Commissioni riunite con la Commissione sanità, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1997

78ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0008º)

Riferisce alla Commissione il relatore TAPPARO, il quale rileva in primo luogo che la delega contenuta nell'articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995 riguarda l'area più estesa affidata dalla legge di riforma del sistema previdenziale al legislatore delegato; essa costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma, concernendo l'armonizzazione di tutti i sistemi pensionistici obbligatori diversi dall'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS. Lo schema di decreto legislativo ora all'esame, prosegue il relatore, riguarda il regime pensionistico dei dirigenti delle aziende industriali, e cioè degli iscritti all'INPDAI, Istituto che in un primo tempo aveva optato per un regime di tipo privatistico e che poi è ritornato su tale scelta, in considerazione dei crescenti disavanzi di gestione, il primo dei quali si è verificato nel 1995 per un ammontare invero preoccupante: 489 miliardi di lire. A tale proposito va inoltre sottolineato che senza le misure e i risparmi conseguibili con il decreto in titolo i crescenti *deficit* di esercizio dell'INPDAI porterebbero, nel giro di pochi anni, ad un disavanzo patrimoniale insostenibile, ed anche le misure di razionalizzazione ora in esame non appaiono sufficienti a scongiurare il pericolo di squilibri finanziari nel lungo periodo.

Il relatore illustra poi in dettaglio le principali misure contenute nello schema di decreto, in primo luogo quelle riguardanti i contributi previdenziali: l'aliquota del 25,25 per cento viene gradualmente allineata a quella del 32,70 per cento, vigente presso il Fondo lavoratori dipen-

denti dell'INPS; vengono estese al Fondo altre norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di contribuzione, come l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento, a carico del dipendente, per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, mentre continuerà ad esistere un tetto di retribuzione imponibile e pensionabile anche per il sistema retributivo, a differenza di ciò che avviene nell'assicurazione generale obbligatoria che non prevede limiti di questo tipo.

Anche per i dirigenti iscritti all'INPDAI, l'entrata regime della nuova disciplina avviene in varie fasi: per quelli iscritti con almeno diciotto anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 continueranno a valere le regole del sistema retributivo, con le modifiche apportate dalla legge n. 335 del 1995; per i lavoratori iscritti all'INPDAI a quella data con meno di diciotto anni varranno le regole del sistema di calcolo misto introdotte dalla legge di riforma previdenziale generale, e per quelli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 si applicano invece integralmente le regole di calcolo e di accesso del sistema contributivo a regime; rimanendo comunque l'opzione che tutti i lavoratori possono esercitare a favore del sistema contributivo integrale.

Relativamente infine alle prestazioni, il relatore osserva che, per l'importo complessivo della pensione, per le fasce di retribuzione pensionabile con le relative aliquote di rendimento, per la disciplina del trattamento minimo e dell'integrazione al minimo, per l'anzianità contributiva massima e per le regole di calcolo contributivo, sono estese all'INPDAI le regole vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, oltre ad essere prevista l'abrogazione delle maggiorazioni per i dirigenti che rimangono in servizio oltre l'età pensionabile. È estesa inoltre la disciplina sui supplementi di pensione, vigente presso il regime generale dei dipendenti iscritti all'INPS, mentre i trattamenti e le regole più vantaggiose in materia di pensioni di invalidità, prima esistenti presso il Fondo, sono sostituite dalle regole generali; anche per le pensioni ai superstiti si applicano le regole generali dell'INPS, comprese quelle relative ai limiti di cumulabilità della pensione con altri redditi.

Riservandosi di integrare la propria illustrazione in un momento successivo per dar compiutamente conto dei rilievi e delle considerazioni espressi da rappresentanti dell'Istituto, della Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende industriali, della Confindustria e dell'Inter-sind, in una audizione informale conclusasi soltanto pochi minuti prima dell'inizio della seduta, il relatore propone fin d'ora di esprimere un parere favorevole poichè, nel complesso, lo schema di decreto legislativo è coerente con i criteri ed i principi della delega, operando in modo efficace ed esteso l'armonizzazione delle regole INPDAI con quelle del Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS. Propone peraltro di esprimere alcune osservazioni che riguardano soprattutto alcuni punti sui quali il testo in esame non si esprime con chiarezza normativa, dando così luogo a possibili problemi interpretativi che sarebbe opportuno evitare. Si riferisce ad esempio alla norma finale contenuta nell'articolo 6, in relazione alla quale non è chiaro se le regole generali dell'assicurazione generale obbligatoria si applicano a tutto ciò che non è disciplinato dal decreto, ovvero a tutto ciò che non è disciplinato dalla normativa INPDAI, dopo le modifiche apportate dal decreto. Ugualmente da chiarire è se continue-

ranno a sopravvivere il minimale di contribuzione e la possibilità di trasferire i contributi dall'INPS all'INPDAI, senza oneri di ricongiunzione per i lavoratori. Inoltre, il rinvio al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 operato dal comma 5 dello stesso articolo non sembra del tutto corretto, poichè potrebbe indurre a ritenere che il sistema contributivo si possa applicare anche a coloro che hanno periodi di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995: sarebbe dunque preferibile richiamare le caratteristiche dei soggetti interessati al nuovo sistema, in coerenza con i principi e le regole della legge n. 335 del 1995. Infine, la norma sui limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti ed altri redditi non dovrebbe entrare in vigore con l'emanazione del decreto, ma a partire dal 17 agosto 1995, da quando, cioè, è entrata in vigore per la generalità dei lavoratori e con espresso riferimento a tutte le gestioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0007ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio 1997.

Il senatore CORTELLONI, ad integrazione della relazione già svolta, riferisce sull'incontro informale da lui avuto questa mattina con rappresentanti delle parti sociali e con un gruppo di dirigenti delle case da gioco di Saint Vincent, Venezia, San Remo e Campione. Sono stati ascoltati per primi i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, i quali hanno preliminarmente rappresentato il loro disappunto per il modo parziale e incompleto con il quale a loro avviso si sono svolte le consultazioni presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella fase di predisposizione dello schema di decreto all'esame. Nel merito del provvedimento in titolo, le organizzazioni sindacali hanno fatto rilevare che già con il decreto legislativo n. 503 del 1992 si è verificato per i lavoratori dello spettacolo un significativo inasprimento delle condizioni di accesso ai trattamenti, per quanto concerne il requisito contributivo annuale e le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile: lo schema di decreto legislativo all'esame, pur accogliendo alcune osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, peraltro da sempre favorevoli al principio di armonizzare i trattamenti pensionistici speciali con l'assicurazione generale obbligatoria, non tiene conto di quanto è già stato disposto con il richiamato decreto legislativo n. 503 nè appare del tutto idoneo a realizzare un'adeguata tutela delle peculiarità delle professioni artistiche e tecniche legate al mondo dello spettacolo e caratterizzate da rapporti di lavoro discontinui. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre sottolineato con forza il raccordo tra il riassetto del regime previdenziale del settore dello spettacolo e la riforma del collocamento speciale del comparto - tema peraltro che esula dal contenuto della delega - indicando an-

che la necessità di adottare più incisive misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione contributiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina del regime contributivo, le organizzazioni sindacali chiedono l'abrogazione dell'istituto della rivalsa, così come disciplinato al comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo e contestano la ripartizione in tre gruppi dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, prevista al comma 1 dell'articolo 2, ritenendo preferibile una distinzione solo tra soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato - senza separare in questo ambito le attività artistiche e tecniche finalizzate alla produzione di spettacoli da tutte le altre - e soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui trattamento, tranne che per determinati limiti di età anagrafica in riferimento alla peculiarità della prestazione professionale, può essere allineato a quello dell'assicurazione generale obbligatoria. Un altro punto sul quale le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro dissenso riguarda l'elevamento del limite di età per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, in particolare per alcune categorie, come i danzatori, per i quali ovviamente non può prevedersi un'età pensionabile uguale a quella prevista dalla legge di riforma pensionistica per i lavoratori dipendenti.

Le organizzazioni datoriali ascoltate - prosegue il relatore Cortelloni - hanno posto l'accento sulla necessità di non determinare, con i provvedimenti di riordino del regime pensionistico, un incremento del costo del lavoro che comporterebbe un ulteriore fattore di crisi per il comparto dello spettacolo, che già oggi versa in gravi difficoltà. In particolare, le organizzazioni datoriali hanno richiesto, analogamente a quanto previsto per le categorie facenti capo all'INPS, che l'aumento dell'aliquota contributiva sia fissato in misura non superiore a 0.50 punti percentuali con cadenza biennale, e non annuale, come è invece previsto dall'articolo 1, comma 5 dello schema di decreto legislativo. Oltre a richiamare l'attenzione sulla necessità di una maggiore gradualità nell'attuazione delle disposizioni di riordino previdenziale, le organizzazioni dei datori di lavoro hanno fatto osservare che i criteri di determinazione del massimale di retribuzione imponibile giornaliera, previsti dall'articolo 1, comma 8, sono destinati a determinare costi molto elevati per le aziende ed hanno pertanto richiesto di confermare il limite massimo di retribuzione giornaliera imponibile, oltre il quale è dovuto unicamente il contributo di solidarietà del 5 per cento, nella misura attuale pari a 1 milione di lire. È stato fatto osservare, in proposito, che con il regime configurato dallo schema di decreto legislativo in titolo si verrebbe a configurare, per questo aspetto, una situazione di minor favore per le aziende che stipulano contratti nei primi mesi dell'anno e più favorevole per quei datori di lavoro che, procedendo alle assunzioni successivamente, sono assoggettati solo all'obbligo di versare il contributo di solidarietà.

I rappresentanti delle case da gioco, infine, hanno sollevato la questione della nuova disciplina, recata al comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame, sull'assoggettamento contributivo delle somme percepite dai dipendenti delle case da gioco, secondo il sistema del «punto mancia». Infatti, la suddetta disposizione comporterebbe l'individuazione diretta e in termini percentuali della parte da assoggettare a contribuzione della retribuzione percepita secondo il citato

sistema del «punto mancia», con un incremento progressivo dell'aliquota dal 40 per cento per l'anno 1998 fino al 75 per cento, valido a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, mentre i rappresentanti delle case da gioco si sono pronunciati a favore del mantenimento dell'attuale normativa, posta dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, che verrebbe abrogata dal comma 17 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame. Tale normativa - indicata come più favorevole non solo per i dipendenti ma anche per gli enti locali proprietari delle case da gioco - prevede che con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dipendenti interessate, le somme da assoggettare a contribuzione possono essere determinate in misura fissa giornaliera o mensile, di regola determinata in una quota notevolmente inferiore a quella effettiva. A sostegno delle loro osservazioni, i rappresentanti delle case da gioco hanno richiamato tra l'altro una recente pronuncia della Corte di cassazione, relativa al rigetto di un ricorso dell'INPS, con la quale si è precisato, tra l'altro, che le mance non possono essere considerate voci della retribuzione e che quindi non sono assoggettabili, in linea di principio, all'obbligo del prelievo contributivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0034º)

Il PRESIDENTE rende noto che nella seduta convocata per domani alle ore 15, interverrà, su sua richiesta, il Ministro del lavoro per illustrare il contesto delle iniziative legislative che il Governo ha adottato o intende adottare in attuazione dell'Accordo del 20 settembre 1996 sulle politiche per il lavoro e l'occupazione, contesto nel quale si inserisce il disegno di legge n. 1918.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

58ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: parere favorevole*

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale osserva come le principali norme in materia di sanità recate dal disegno di legge comunitaria siano quelle riportate dagli articoli 29 e 30, relativi il primo a modifiche delle norme in materia di trattamento di residui animali, e il secondo ad integrazioni delle norme sanitarie in materia di trasporto e commercio di animali vivi, carni fresche e altri prodotti zootecnici.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(55) *PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) *NAPOLI ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) *DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) *MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) *SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) *BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) *D'INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia.*

(1443) CENTARO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia

(Esame e rinvio dei disegni di legge nn. 1288 e 1443; congiunzione con i disegni di legge nn. 55, 67, 237, 274, 798 e 982. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 55, 67, 237, 274, 798 e 982 e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° agosto 1996.

Il relatore DI ORIO illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto che ha tenuto conto di tutti i disegni di legge presentati, compresi i disegni di legge nn. 1288 e 1443 che pure non erano stati formalmente congiunti essendo stati assegnati alla Commissione solo molto tempo dopo l'inizio dei lavori del comitato.

Il testo in questione è il frutto di un paziente tentativo di bilanciamento degli interessi che ha visto convergere, almeno nelle linee essenziali, tutti i componenti del comitato e che ha tenuto conto di numerose audizioni con operatori dei trapianti, giuristi, psicologi che hanno maturato esperienza nel campo dei rapporti con le famiglie dei donatori ed qualificati cultori degli studi sulla bioetica, compresi fra questi rappresentanti della Chiesa cattolica.

Il principio sul quale si fonda il testo in esame, che in questo senso si riallaccia all'originaria impostazione della legge n. 644 del 1975, che era stata poi di fatto tradita dalla sua pratica applicazione, è quello della generale liceità del prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, rispetto al quale la manifestazione di volontà contraria si configura come una sorta di obiezione di coscienza da parte di soggetti, che in base ad un proprio ordine di valori morali che lo Stato si impegna comunque a rispettare, non si conformano a quello che viene ritenuto un valore di solidarietà accettato e prevalente che giustifica l'utilizzazione medica di organi di soggetti deceduti. In coerenza con questa impostazione, si è preferito l'uso del termine «prelievo» rispetto a quello del termine «donazione», che in sé implica comunque la positiva espressione di una volontà.

Al tempo stesso però il testo in esame riconosce l'esistenza di un obbligo da parte dello Stato a informare i cittadini sulla tematica dei trapianti e a sollecitarli a manifestare una propria volontà, naturalmente sempre revocabile.

Il testo in esame configura quindi l'obiezione come un diritto personalissimo e, ad eccezione che per i soggetti minorenni o incapaci di esprimere una propria volontà, non riconosce al coniuge o ai parenti quella facoltà di obiezione – peraltro abbastanza singolare rispetto ai principi generali del diritto – che era invece riconosciuta dalla legge n. 644 del 1975 e che, come è noto, si è trasformata in via di prassi in una vera e propria richiesta preventiva di assenso al prelievo.

Tuttavia, nella consapevolezza della necessità di rispettare la sensibilità dei familiari del soggetto deceduto, il comma 3 dell'articolo 2 del testo in esame prevede un obbligo di informazione dei parenti circa la necessità, gli scopi e le modalità del prelievo.

Il comma 4 dell'articolo 2 consente poi a chiunque vi abbia interesse, entro il termine stabilito dalla legge per l'osservazione del cadavere ai fini dell'accertamento della morte, di produrre una valida prova scritta della manifestazione di volontà contraria al prelievo espressa in vita dal soggetto defunto.

L'articolo 4 disciplina gli aspetti relativi alla promozione dell'informazione dei cittadini sulla tematica dei prelievi e dei trapianti.

L'articolo 6 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale sulle modalità di espressione della manifestazione di volontà e sulle modalità di certificazione e conoscibilità della stessa. Si supera in tal modo quella obiezione di eccessiva complessità che era stata sollevata nei confronti del testo approvato dal questa Commissione nella passata legislatura e si delegificano i criteri di applicazione della nuova normativa.

Il relatore si sofferma successivamente sull'articolo 7, recante disposizioni penali, e sull'articolo 8 che fissa la data di entrata in vigore della nuova legge e detta la disciplina transitoria.

Il relatore propone infine la congiunzione dei disegni di legge nn. 1288 e 1443 con gli altri disegni di legge già esaminati congiuntamente.

La Commissione concorda.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0021ª)

Il senatore MONTELEONE chiede di sapere perchè nella seduta di oggi non sia stata conclusa la discussione generale sul disegno di legge n. 847, relativo alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione dei ciechi, di cui egli è relatore ed il cui esame era stato interrotto nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA fa presente che, da una parte, il parere sulla legge comunitaria è stato chiesto dalla Commissione competente in via d'urgenza e che, dall'altra, già nell'ultimo Ufficio di Presidenza si era raggiunto l'accordo che, terminati i lavori del Comitato ristretto sui disegni di legge in tema di compenso al prelievo di organi, nell'odierna seduta il senatore Di Orio avrebbe illustrato il testo unificato, così da lasciare ai senatori sufficiente tempo per approfondirlo ed iniziarne la discussione generale la prossima settimana.

La discussione generale del disegno di legge n. 847 potrà essere quindi ripresa e conclusa nella prima seduta utile. A tale proposito egli fa presente che il senatore Tomassini, primo dei due ultimi iscritti a parlare, aveva già formulato alla Presidenza la richiesta di non procedere nelle prossime giornate di giovedì 30 gennaio e di martedì 4 febbraio.

Il senatore TOMASSINI conferma la sua richiesta, al cui accoglimento il senatore MONTELEONE dichiara di non avere alcuna difficoltà.

La seduta termina alle ore 15,30.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 55-67-237-274-798-982-1288-1443**

Art. 1.

1. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi e di tessuti cerebrali.

Art. 2.

1. La dichiarazione di volontà in ordine al prelievo, successivamente alla morte, di organi e tessuti del proprio corpo è richiesta al soggetto che abbia la capacità di agire, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, ed è revocabile in qualsiasi momento.

2. È consentito il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico, salvo che il soggetto in vita abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

3. Il medico curante deve immediatamente informare il coniuge del soggetto defunto o, in mancanza, i parenti più prossimi, della necessità, natura e circostanze del prelievo degli organi.

4. Chiunque vi abbia interesse può, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, esibire la prova scritta dell'eventuale obiezione espressa in vita dal soggetto deceduto.

5. Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da cadavere di soggetto minore di età o di interdetto non è consentito quando al responsabile dell'operazione di prelievo sia stata manifestata opposizione, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, emana un decreto che disciplina:

a) le modalità della manifestazione della volontà al prelievo di organi e tessuti di cui al comma 2 del precedente articolo 2 e le modalità della revoca;

b) le modalità di registrazione delle manifestazioni di volontà, tali da consentirne l'immediata disponibilità, e i documenti personali sui quali devono essere annotate.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e quella della sua entrata in vigore, adotta misure dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza della possibilità terapeutica collegate al trapianto di organi e di tessuti;

b) la consapevolezza che il trapianto costituisce un atto di solidarietà;

c) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle scuole, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, ai medici di medicina generale ed alle strutture pubbliche e private.

2. Le Unità sanitarie locali devono in particolare curare, avvalendosi anche dell'opera dei medici di medicina generale, l'informazione di tutti gli assistiti sulle misure adottate con la presente legge e su tutta la tematica dei trapianti.

3. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali, possono avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa, nonchè della collaborazione delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche operanti nel settore.

Art. 5.

1. Il medico che proceda al prelievo di organi o di tessuti dal cadavere di un soggetto che abbia negato in vita il proprio assenso è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dalla professione sanitaria fino a due anni.

2. Qualora il prelievo sia effettuato senza che sia stato adempiuto l'obbligo di informazione previsto dal comma 3 dell'articolo 2, il medico curante del soggetto deceduto è punito con la reclusione fino ad un anno e l'interdizione dalla professione sanitaria fino ad un anno.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Sono altresì abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997, 5 miliardi per il 1998 e di un miliardo per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1997, 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 365° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della sanità di cui al precedente articolo 3.

2. Fino al decorso del termine di cui al comma 1, il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico non è consentito quando al responsabile delle operazioni di prelievo, adempiuti gli obblighi d'informazione di cui al comma 3 del precedente articolo 2, sia manifestata opposizione, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, da parte del coniuge non separato o, in mancanza, dei figli di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori. In mancanza del coniuge non separato e di parenti di primo grado, il prelievo è consentito a meno che il soggetto in vita non abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

3. Fino al decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, relativamente ai prelievi di cornee, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1997

64ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(1119) COSTA ed altri: Disposizioni in materia di usi civici****(1511) PASTORE ed altri: Nuove norme in materia di usi civici****(1527) STANISCIÀ ed altri: Norme in materia di diritti e di beni civici**
(Questione di competenza)

Il senatore CAPALDI, nel riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo, ne sottolinea le profonde interrelazioni con la materia di competenza della 13ª Commissione, soprattutto per quanto riguarda la programmazione del territorio ed il risanamento ambientale. Propone pertanto che sia sollevato, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, conflitto di competenza nei confronti della 2ª Commissione, per rivendicare la sede primaria sui disegni di legge nn. 1119, 1511 e 1527.

Convengono i senatori CARCARINO, BORTOLOTTI, VELTRI e MAGGI.

Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore CAPALDI si intende accolta.

IN SEDE DELIBERANTE**(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Discussione e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che la normativa sui rischi industriali deriva dalla direttiva comunitaria del 1982, in via di modifica a seguito della nuova direttiva 96/

82/CE: eppure, sin dal 1988, il recepimento in sede nazionale ha dato luogo a notevoli ritardi applicativi, vista la complessità delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175; per questo motivo furono adottati sin dal 1994 numerosi decreti-legge, la cui mancata conversione rende ora necessaria la celere approvazione della sanatoria proposta dal Governo. In caso contrario, rischierebbero di decadere numerosi atti amministrativi che hanno contribuito allo snellimento procedurale verificatosi nell'ultimo biennio, in materia di notifiche, dichiarazioni ed aree ad alto rischio; peraltro, l'articolo 2 del disegno di legge consente il recupero di residui del Ministero dell'ambiente non spesi nell'anno passato, ponendo rimedio - come risposto dal Presidente ad una domanda del senatore RESCAGLIO - alla necessità di finanziamenti a favore tra l'altro delle aree naturali protette.

Tra la mera questione della salvaguardia degli effetti dei decreti decaduti, e la decisione di affrontare globalmente la materia dei rischi industriali, forse sarebbe opportuno intraprendere la strada mediana di imprimere un impulso anche al recepimento della nuova direttiva 96/82/CE, che contempla normative più aggiornate sull'informazione ai cittadini e che sposta l'accento sull'assunzione di responsabilità da parte delle imprese. Ciò potrebbe avvenire già in questa occasione, accogliendo un emendamento di delega al Governo a recepire la direttiva comunitaria, ma - come chiarito dal Presidente ad una richiesta del senatore VELTRI - ne scaturirebbe la controindicazione del passaggio obbligatorio alla sede referente; per evitare tale prevedibile prolungamento dei tempi, suggerisce ai senatori della Commissione di farsi interpreti dell'esigenza in sede emendativa sul disegno di legge n. 1780 (legge comunitaria per il 1995-1996).

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO giudica necessario procedere con tempestività alla sanatoria degli effetti dei decreti-legge non convertiti in materia di rischi industriali, ma auspica che ci si faccia carico al più presto non soltanto del miglioramento dei controlli e dello snellimento procedurale, ma anche delle esigenze di sicurezza che passano per la delocalizzazione delle aziende site nelle periferie urbane, apprestando idonei presidi a tutela delle popolazioni: il Governo dovrebbe investire di tale importante tematica il Parlamento, quanto meno mettendolo al corrente delle situazioni di rischio esistenti.

Condivide comunque l'esigenza di garantire un fondamento legislativo per gli atti istruttori, i termini per notifica ed i finanziamenti per aree a rischio, adottati in virtù dei decreti-legge non convertiti; giudica essenziale mantenere la competenza dei comitati tecnici, almeno fino alla complessiva riforma della materia, ed esprime apprezzamento per la norma che consente di mantenere la finalizzazione di spesa a favore dei lavori socialmente utili nelle aree naturali protette. Preannuncia la presentazione di un emendamento, invitando il relatore a farsi carico della correzione di un errore materiale al comma 4 dell'articolo 1; giudica infine opportuno procedere al recepimento della nuova direttiva comunitaria sui rischi industriali.

Il senatore VELTRI, considerate le priorità definite in sede di programmazione dei lavori, invita i Gruppi a procedere al più presto alla

conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, anche estendendone l'oggetto fino al recepimento della nuova direttiva, ma non pregiudicando la celerità dell'approvazione.

Concorda il senatore POLIDORO, secondo cui è necessario sanare gli effetti di un periodo di sovrabbondanza di decreti-legge, non senza procedere al finanziamento delle attività funzionali alla maggiore efficacia delle iniziative di conservazione della natura.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea come la situazione delle aree a rischio vada evolvendosi, in presenza di nuove istanze di cui l'Unione europea si fa carico e che andrebbero al più presto recepite nel nostro ordinamento: una delega al Governo in materia dovrebbe ispirarsi a criteri precisi, allo scopo di garantire alle popolazioni il diritto all'informazione e di accrescere i meccanismi di controllo. Lamenta infine che il rinvio alle norme dei decreti-legge non convertiti, in materia di aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, ne riproduca la limitazione geografica contenuta nei testi richiamati, i quali non contemplavano aree altrettanto a rischio come quella di Porto Marghera.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il presidente GIOVANELLI, secondo cui la priorità di conferire certezza giuridica agli atti adottati in pendenza dei decreti-legge non convertiti impone una celere approvazione del disegno di legge in titolo: le procedure intraprese hanno dimostrato un'affidabilità che va confermata e consolidata, estendendosi ai controlli.

Il sottosegretario CALZOLAIO riassume lo stato normativo della vicenda iniziata con la mancata conversione dei decreti-legge, che ha dato luogo ad un vuoto giuridico aggravato dall'entrata in vigore della direttiva comunitaria 96/82/CE, per il cui recepimento gli Stati membri hanno due anni di tempo: le procedure iniziate sotto la vigenza dei decreti-legge poi risultati non convertiti, hanno consentito la conclusione di 71 istruttorie, rispetto alle quattro completate dal 1988 al 1993; inoltre, vari decreti ministeriali hanno disciplinato il traffico viario di gas propano liquido ed altre materie ad esso connesse.

Quanto alla delega al Governo per la semplificazione procedimentale, una norma in tal senso è già contenuta nel disegno di legge presentato dal ministro Bassanini, nel testo approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati; giudica con favore l'ipotesi che sia conferita un'altra delega al Governo, per il recepimento della direttiva 96/82/CE, cosa che potrebbe avvenire con un emendamento al testo del disegno di legge n. 1780 avanzato da senatori della Commissione, magari col supporto del parere che andrà espresso sul testo.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 15 di venerdì 31 gennaio 1997, e che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

65ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano:** documento conclusivo

(Esame e rinvio)

(R048 000, C13ª, 0002ª)

Il relatore MAGGI, anche a nome del relatore CARCARINO, illustra una proposta di documento conclusivo nel quale si ricorda preliminarmente che tra gli elementi che hanno indotto la Commissione a deliberare l'indagine conoscitiva in titolo è il frequente ripetersi di calamità naturali che pone drammaticamente in evidenza il diffuso stato di squilibrio idrogeologico del Paese. In particolare, gli eventi verificatisi a Napoli nello scorso anno hanno posto la necessità di un approfondimento sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano e sul rapporto di sicurezza intercorrente con il soprassuolo. Il sopralluogo effettuato a Napoli ha posto in evidenza, quali temi prioritari, la conoscenza del sottosuolo napoletano con particolare riguardo all'interconnessione esistente tra stato dei sottoservizi e cavità; la necessità di un serio intervento da parte del Governo e del Parlamento per una corretta attuazione ed eventualmente il miglioramento delle leggi n. 183 del 1989, nn. 36 e 37 del 1994, n. 109 del 1994; l'importanza dell'intervento finanziario necessario che non potrebbe essere accollato integralmente al bilancio statale. La città di Napoli è sicuramente sottoposta a molti rischi di tipo naturale (vulcanico, sismico, bradisismico, alluvionale, da frane e da mareggiate) e legati all'attività antropica per cui i sottoservizi dell'area napoletana presentano una notevole vulnerabilità anche per il fatto di essere continuamente sottoposti a sollecitazioni di diversa natura e, conseguentemente, una pericolosità che viene notevolmente accresciuta dalla natura dei terreni in cui sono situati e dalla presenza di numerose cavità. Queste ultime, che di per sè non costituirebbero un pericolo, diventano un grosso fattore di rischio quando non sono censite e quindi controllate: attualmente sembra sia censito solo un terzo delle cavità usate come ricoveri antiaereo nell'area urbana di Napoli, per cui si può dire di non conoscere, per la gran parte delle cavità, l'ubicazione, lo stato di conservazione delle rocce e quindi le loro condizioni di stabilità. L'unicità di Napoli non è però solamente connessa con la particolarità del suo sottosuolo, ma deriva anche dalla concomitanza di caratteristiche morfologiche del territorio urbano, caratteristiche mineralogiche delle rocce costituenti il sottosuolo stesso, l'ininterrotta antropizzazione negli

ultimi tre millenni, nonché di alcune circostanze particolari quali: la non completa conoscenza del sottosuolo e quindi dello stato di conservazione delle condutture sotterranee; la non conoscenza del quadro cronologico degli sprofondamenti e dei dissesti, così come delle logiche secondo cui avvengono gli sprofondamenti stessi; la mancanza di una mappatura delle fenomenologie interessanti il territorio negli ultimi trent'anni; la carenza di interventi preventivi da parte degli organi tecnici e di controlli adeguati in occasione della realizzazione di lavori pubblici.

Gli elementi informativi tratti dall'indagine fin qui svolta suggeriscono pertanto le seguenti proposte normative, tecniche e di interventi da effettuarsi nell'area di tutto il comprensorio napoletano:

1. - creazione di una authority provinciale che controlli e coordini tutti gli interventi nel sottosuolo e che centralizzi la conoscenza sui sistemi di distribuzione dei sottoservizi in correlazione con la geologia e il soprassuolo facendo uso di supporti informatici;
2. - realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo sulle reti idriche capace di segnalare e localizzare le perdite del sistema in tempo utile;
3. - per Napoli la creazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, cariche di detriti;
4. - leggi (regionali o nazionali) che facilitino l'uso in concessione delle cavità nel sottosuolo napoletano;
5. - legge nazionale per il riordino territoriale ed ambientale delle aree urbane italiane sulla base di conoscenze sull'assetto geoambientale e antropico con creazione di carte di vulnerabilità urbana e proposte di restauro ambientale e non solo urbanistico;
6. - emanazione di un dispositivo legislativo che obblighi i privati e le pubbliche istituzioni a denunciare la presenza di cavità nel sottosuolo delle aree di loro proprietà o competenza;
7. - elaborazione ed introduzione di una normativa antisismica per sottoservizi (condutture acquedottistiche, fognature, reti di distribuzione del gas metano, ecc.);
8. - obbligo per tutte le amministrazioni, che devono effettuare lavori in superficie o nel sottosuolo, di avere una autorizzazione preventiva sulla base della valutazione del tipo di intervento da realizzare in relazione ad eventuali cavità presenti nel sottosuolo;
9. - obbligo di eseguire indagini geognostiche e relazione geologica per tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e in tutti i siti in cui avviene uno sprofondamento o vengono effettuati interventi di riparazione di vario tipo;
10. - ricostruzione della stratigrafia dei sedimenti accumulatisi in periodo storico e ricostruzione dei piani di campagna antropizzati di diversa età;
11. - ricostruzione della morfologia dei fondali con presenza di manufatti attualmente sommersi in seguito a bradisismo post-romano;
12. - realizzazione di una mappa geologico - strutturale su supporto informatico con dati relativi alla struttura geologica del sottosuolo;

13. - realizzazione di una mappa su supporto informatico delle cavità del sottosuolo in relazione agli edifici, strade e sottoservizi e caratteristiche geotecniche dei terreni;
14. - rilevamento dello stato di conservazione delle rocce che costituiscono le volte, i pilastri, le pareti, ecc., delle cavità create per estrarre le rocce dal sottosuolo e valutazione della stabilità locale e globale dei sistemi con riguardo, anche, all'interazione con le strutture e le infrastrutture esistenti o da realizzare;
15. - individuazione dei pozzi verticali, posizione delle cavità, presenza di sottoservizi (condutture fognarie, di acqua, gas, ecc.); eventuale presenza di acquedotti e fognature a monte delle cavità lungo l'immersione degli strati di terreni sciolti ad alta permeabilità;
16. - individuazione degli eventuali rapporti di causa - effetto tra dissesti delle condutture e sprofondamenti o viceversa ;
17. - elaborazione di materiale informativo didattico, per tutti i tipi di scuole, al fine di educare i giovani ad una maggiore consapevolezza dei problemi connessi con il sottosuolo;
18. - istituzione di un servizio geologico nazionale adeguato;
19. - affidamento della progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di ingegneria civile che interagiscono con il suolo e il sottosuolo solo agli ingegneri del gruppo civile;
20. - ricostituzione del tessuto tecnico-organizzativo nazionale.

In conclusione, la proposta di documento conclusivo, rinviando sostanzialmente allo svolgimento del dibattito in Commissione l'individuazione delle priorità e delle conseguenti determinazioni politiche, contiene alcune valutazioni emerse finora in modo molto chiaro, che hanno una validità che trascende il caso napoletano. Esse attengono alla complessità dell'intreccio tra fattori fisici e antropici, alla diversità dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia, alla non coerenza di disposizioni normative contenute nei vari strumenti di governo del territorio, alla necessità di personale tecnico adeguato e, più in generale, ad un maggiore coinvolgimento del mondo della cultura nella ricostruzione del territorio nazionale, a partire dalle città.

Il senatore CARCARINO, auspicando che la proposta di documento conclusivo presentata congiuntamente dai due relatori e testè illustrata dal relatore MAGGI, possa arricchirsi di suggerimenti e proposte nel corso del dibattito, soprattutto con riferimento alle conclusioni politiche, prospetta l'opportunità di effettuare, prima di concludere l'indagine, altre audizioni, purchè ciò non comporti un eccessivo protrarsi dell'*iter* procedurale.

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il dibattito alla giornata di domani, rilevando che ciò consentirà di tener conto anche delle determinazioni che stanno per essere assunte in sede di Governo proprio con riferimento agli eventi di Napoli.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata domani giovedì 30 gennaio 1997, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sul sottosuolo napoletano, ferma restando la seduta pomeridiana già convocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «legge comunitaria» 1995-1996

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il senatore BESOSTRI, facendo in primo luogo notare come il titolo del provvedimento in esame dovrebbe più correttamente parlare dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, piuttosto che utilizzare il termine Comunità europee, che il relatore ritiene superato.

Prosegue avvertendo che è a disposizione della Giunta un documento da lui elaborato ad esposizione e commento del provvedimento in titolo del quale sottolinea quelli che - a suo giudizio - rappresentano i profili politicamente rilevanti.

Al riguardo segnala l'importanza di una accurata verifica dell'impatto del diritto comunitario sul diritto nazionale. Si tratta - egli sottolinea - di un momento che gli appare non adeguatamente approfondito, pur considerando altrettanto importante l'aspetto di un adeguato monitoraggio dell'attività di produzione normativa dell'Unione europea. Altro aspetto che il relatore Besostri tiene a mettere in risalto è la ricaduta del diritto dell'Unione europea nella prospettiva di una evoluzione in senso federale del nostro sistema istituzionale, sia quanto alle funzioni che tradizionalmente spettano allo Stato centrale, che a quelle già attribuite o che saranno attribuite alle Regioni. Tale aspetto gioca anche per quanto riguarda la scelta degli strumenti di trasposizione del diritto comunitario nel diritto interno e va valutato altresì con riferimento ai casi di immediata operatività ed alla prevalenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, secondo anche quanto fatto valere dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della nostra Corte costituzionale.

Altra osservazione generale formulata dal relatore riguarda la funzionalità degli strumenti normativi di recepimento proposti dalle successive «leggi comunitarie»: mentre, soprattutto per quanto riguarda la «legge comunitaria» per il 1990, lo strumento della delega legislativa si è rivelato soddisfacente, non altrettanto può dirsi rispetto alla utilizzazione dei regolamenti, anche delegificanti, la cui adozione ha registrato e registra significativi ritardi. Purtroppo considerazioni sulla non tempestiva presentazione delle «leggi comunitarie» annuali valgono anche rispetto al provvedimento in esame, il quale viene presentato dal Governo con molto ritardo rispetto al periodo che esso si propone di coprire.

Dopo aver messo in evidenza le conseguenze negative, sia per gli operatori del diritto che per i cittadini, connesse allo stato di incertezza che la sfasatura fra adozione di una normativa comunitaria e suo recepimento nel diritto nazionale provoca, il relatore Besostri mette - tra l'altro - in rilievo gli effetti generati nel nostro sistema dalla asserita prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. Osserva che, salvo i casi di sindacato sulla legge di ratifica dei Trattati, la giurisprudenza della Corte Costituzionale non ammette la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di diritto comunitario derivato e ciò potrebbe anche mantenere in vita norme comunitarie in contrasto con il nostro sistema. Il processo di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno investe anche il rapporto tra Stato e regioni, sollevando una serie di questioni irrisolte, come quella della responsabilità dinanzi agli organi di giustizia comunitaria, che permane comunque in capo allo Stato, e quella della partecipazione delle regioni a entrambe le fasi, ascendente e discendente, di formazione e realizzazione dell'ordinamento comunitario. Occorrono, pertanto, nuove modalità di associazione delle regioni ai processi normativi comunitari, al di là della misura abrogativa contenuta nel disegno di legge in esame, concernente la cosiddetta sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni. Una maggiore partecipazione regionale, infatti, dovrebbe essere ispirata all'esigenza di assicurare una conoscenza effettiva degli atti comunitari e una interlocuzione efficace con gli enti territoriali.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di «legge comunitaria» in esame, il relatore Besostri osserva con soddisfazione che la sua copertura temporale è volta al futuro, dimostrando che l'ingente arretrato pregresso è finalmente superato. Tuttavia ritiene necessaria una motivazione del Governo - che si augura verrà nella prossima seduta - per quanto attiene alla scelta di non inserire nel disegno di legge stesso alcune direttive rimaste inattuato e con termine scaduto già nel 1996.

Dopo aver, poi, messo in risalto l'alto contenuto politico del rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario, questione che - a suo giudizio - non può essere gestita in maniera meramente burocratica, il relatore ribadisce l'importanza di un idoneo coinvolgimento del Parlamento e del potenziamento dell'informazione del medesimo negli affari comunitari.

Dopo aver osservato che, pur non avendo avuto modo di esaminare l'aspetto della corrispondenza fra principi e criteri direttivi di attuazione delle norme comunitarie e criteri informativi desumibili dalle direttive stesse, ritiene che i principi della delega legislativa non possano che essere desunti dalle direttive comunitarie, il relatore conclude preannun-

ziando che la Commissione affari costituzionali intende avvalersi al massimo dell'apporto delle singole Commissioni di settore che le verrà attraverso i rispettivi pareri.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERTONE deplora la mancata consapevolezza dell'impatto negativo che l'Europa ha avuto ed avrà sui sistemi democratici. A suo avviso le istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione europea, rappresentano piuttosto l'esempio di quanto di più burocratico possa immaginarsi - lo dimostra anche la vicenda recente delle quote latte - e prima di plaudere acriticamente all'Europa, occorrerebbe piuttosto inquietarsi sugli effetti di tale mancanza di democrazia anche per quanto riguarda la futura Banca centrale europea.

Il senatore BETTAMIO, premesso che le considerazioni del senatore Vertone potrebbero essere meglio valutate con riferimento all'esame del programma di lavoro della Commissione europea - che la Giunta ha cominciato ad esaminare - ritiene importante segnalare che i pericoli paventati sulla mancanza di democraticità, pur non essendo privi di riscontri reali, debbono essere uno stimolo per procedere con sempre maggiore decisione a dare i necessari poteri all'organo che rappresenta il momento democratico dell'Unione europea, vale a dire il Parlamento europeo.

Il relatore BESOSTRI condivide le osservazioni del senatore Bettamio, sottolineando che il problema del *deficit* democratico è uno degli aspetti affrontati nel proprio documento.

Dopo che il presidente TAPPARO ha preso atto dell'andamento del dibattito, si conviene di rinviare il prosieguo dell'esame alla successiva seduta alla quale un rappresentante del Governo ha già preannunciato la propria presenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TAPPARO riferisce sul provvedimento in titolo. Nell'ambito della competenza della Giunta ricade l'articolo 4 recante disciplina delle offerte anomale che, nel prorogare fino al 1 gennaio 1998 la disciplina nazionale sulle offerte anomale, vi introduce significative modifiche. Da un lato, infatti, con riferimento agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria - osserva il Presidente relatore - con riguardo ai quali la normativa europea non pone vincoli al legislatore nazionale, viene riproposto il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Dall'altro, con riguardo agli appalti che ricadono sotto l'applicazione della disciplina comunitaria, in quanto superano la soglia di 5 milioni di ECU, si prevede che le

cosiddette offerte anomale non vengano per ciò solo escluse, ma debbano essere sottoposte ad una valutazione dell'Amministrazione aggiudicatrice da effettuarsi secondo i principi fissati dall'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE.

In tale ottica - conclude il Presidente relatore - si viene incontro anche ai molti rilievi avanzati in sede comunitaria alla cosiddetta legge Merloni-*bis* la quale prevedeva, fino al 31 dicembre 1996, l'automatica esclusione nelle gare di aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici delle offerte anomale in quanto ritenute eccessivamente basse rispetto a taluni parametri prefissati.

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

Presidenza del Presidente
FRATTINI

La seduta inizia alle ore 21,15.
(A008 000, B65^a, 0005^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni sulla vicenda relativa agli archivi rinvenuti presso un deposito del ministero dell'interno, contenenti documenti dell'ex ufficio Affari riservati di quel dicastero.

Segue un'ampia discussione a conclusione della quale il Comitato delibera di accertare se in tali archivi sia contenuta documentazione rilevante per i propri compiti istituzionali.

A tal fine il Comitato conferisce uno specifico mandato all'Ufficio di Presidenza, che svolgerà i primi accertamenti attraverso le opportune ricognizioni documentali.

La seduta termina alle ore 22,30.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 11^a Commissione:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(1637) CORTIANA ed altri: Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive;

(1660) LAVAGNINI ed altri: Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

(1714) SERVELLO ed altri: Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping);

(1797) CALVI ed altri: Norme per la lotta contro il doping: parere favorevole con osservazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1997

12ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1375) DE CAROLIS ed altri. - *Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano:* parere favorevole con osservazioni;

(1905) Deputati MANZINI ed altri. - *Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 12ª Commissione:

(430) MANARA. - *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali;*

(1178) PARDINI ed altri. - *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione della legge n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

Parere al Presidente sull'interpretazione dell'articolo 14, commi 5 e 6, del Regolamento.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 14,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonchè dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carrero, Mario Astaldi e Teodorico De Angelis (*Doc. IV-bis*, n. 6).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale (*Doc. IV-bis*, n. 9).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*,

nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile *pro tempore*, nonché del signor Nicola Putignano (*Doc. IV-bis, n. 11*).

Verifica dei poteri

I. Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.

II. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Comunicazioni del Presidente sugli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
 - Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

II. Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
 - PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
 - DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
 - Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

DIFESA (4^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento (n. 49).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DOLAZZA. - Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri- Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456).
- SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari (1878) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
- MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).

- CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).
- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. - Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).

- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti documenti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).

- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

III. Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54)).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: esame della proposta di documento conclusivo.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (922).
- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (1413) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 30 gennaio 1997, ore 9

- I. Seguito della discussione sui lavori della Commissione.
 - II. Esame del Regolamento interno.
-

